



COPIA

DELIBERAZIONE n. 111
del 29.12.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **INDIRIZZI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ISOLAMENTO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI DEGLI EDIFICI (CAPPOTTI TERMICI) CHE AGGETTANO SU SPAZI PUBBLICI**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **20.27**, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

<i>Cognome e nome</i>	<i>Componenti</i>	<i>Pres/Ass.</i>
1 - TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO	Presente
2 - TRONCI DANIELE	VICE-SINDACO	Presente
3 - CETRARO MONICA	ASSESSORE	Presente
4 - BOCHICCHIO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
5 - VOLPI STELLA	ASSESSORE	Presente

Sono presenti n. **5** membri, assenti n. **0** membri.

Assiste il Segretario Comunale **DR.SSA VERA AQUINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente sig. **ALESSIO TORRIGIANI**, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to **ALESSIO TORRIGIANI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA VERA AQUINO**



COMUNE DI LAMORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 2

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione proposta di deliberazione di data 28.12.2021 redatta dal Responsabile dell'AREA TECNICA URBANISTICA, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa espresso dal Responsabile del AREA TECNICA URBANISTICA ed unito quale Allegato "B";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato "C";

VISTO l'art. 48, primo comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI gli artt. 125, 126 e 127 terzo comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

A voti UNANIMI e PALESI

DELIBERA

1) DI APPROVARE la relazione proposta di deliberazione di data 28.12.2021 redatta dal Responsabile dell'AREA TECNICA URBANISTICA unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa da parte del Responsabile dell'AREA TECNICA URBANISTICA (Allegato "B") e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del



COMUNE DI LAMORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 3

Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "C");

3) DI DARE ATTO che:

- a) notizia della assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, mettendo a disposizione di tutti i consiglieri il relativo testo presso l'Ufficio Segreteria (art. 125 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000);
- b) il presente deliberato rimarrà affisso all'Albo Pretorio Informatico del Comune, per meri scopi notiziali, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma, art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Giunta Comunale, con voti unanimi, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * *

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA VERA AQUINO



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale N. 111 DEL 29 DIC 2021

AREA TECNICA URBANISTICA

RELAZIONE PROPOSTA N. 184 DEL 28.12.2021

L'AREA TECNICA URBANISTICA PROPONE AL GIUNTA COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ISOLAMENTO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI DEGLI EDIFICI (CAPPOTTI TERMICI) CHE AGGETTANO SU SPAZI PUBBLICI

PREMESSO che:

- la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell'aria riduzione del consumo del suolo, ecc.;
- la stessa normativa prevede che la realizzazione di cappotti termici è soggetta ad una disciplina più favorevole in materia di distanze dagli edifici e dai confini, verifiche planivolumetriche, oltre a beneficiare di bonus economici;
- con Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto il cosiddetto "Superbonus", che prevede un'aliquota di detrazione elevata al 110% per spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici eseguiti entro il 30 giugno 2022;
- con testo definitivo della legge di Bilancio 2022 (attualmente approvato soltanto al Senato) sono state modificati i termini di scadenza delle forme di incentivazione, differenziandole secondo la tipologia edilizia dell'immobile oggetto di intervento (per gli interventi sulle unità unifamiliari si può arrivare fino al 31 dicembre 2022, mentre condomini, proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari ed enti del terzo settore possono avvalersi del superbonus fino al 2025).

VISTO che tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio (cappotti termici) e che possono comportare l'esecuzione di opere stabili che, aumentando lo spessore dei fabbricati, determinano l'occupazione di spazi di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico.

CONSIDERATO che alcuni privati hanno già preso contatti con il Comune in relazione alla realizzazione del cappotto termico di edifici su spazi pubblici e si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi.



ATTESO che:

- il D. lgs n. 102/2014 prevede all'art. 14 comma 7 che, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. lgs n. 192/2005, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, e che è permesso derogare, nell'ambito procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative vigenti per le distanze minime dai confini di proprietà, distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;
- non esiste una analoga disciplina di legge che consenta, nei casi di installazione di cappotto termico esterno, qualora l'edificio sia realizzato a confine con strada o altro spazio pubblico, di derogare alle vigenti disposizioni in merito alle occupazioni permanenti di suolo pubblico.

VISTO Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati" approvato con delibera C.C. n. 20 del 30/03/2021, che:

- assoggetta alla propria disciplina l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
- stabilisce che chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

CONSIDERATO che, nel caso specifico della realizzazione di cappotto termico in aggetto su spazi pubblici, ricorrono aspetti di tipo tributario ma anche legati alla mobilità, alle reti tecnologiche, all'impatto storico architettonico e sul decoro urbano, nonché esigenze di semplificazione e celerità del procedimento.

VALUTATI come preponderanti gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica, che rimangono comunque subordinati alle specifiche norme di settore, rientrando il procedimento quindi tra quelli attribuiti allo Sportello Unico dell'Edilizia.

TENUTO CONTO del fatto che con la conversione in Legge (n. 108/2021) del Decreto semplificazioni bis e Governance PNRR, è entrato in vigore il nuovo specifico modello CILA, da utilizzare per gli interventi che usufruiscono del Superbonus, adeguato dalla Regione Toscana con DGR n. 848 del 2 agosto 2021, e che lo stesso modello può essere utilizzato per la trasmissione di CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti.

RITENUTO opportuno stabilire che:

- le istanze relative all'occupazione di suolo pubblico per interventi legati alla realizzazione dei cappotti termici venga istruito dall'ufficio Urbanistica – settore Edilizia Privata – contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo;
- le fasi del procedimento, anche attraverso indizione della conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, dovranno essere espletate subordinando la validità della pratica edilizia all'espressione del parere favorevole degli uffici coinvolti (Ufficio Tecnico LL.PP per le competenze in ordine alla normativa per il codice della strada e del demanio comunale, e ufficio tributi in ordine alla verifica del presente deliberato) ed alla successiva emissione della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico resa sempre dal responsabile dell'area Urbanistica.



RITENUTO infine stabilire i seguenti criteri generali e condizioni per la realizzazione isolamenti termici delle superfici opache verticali degli edifici che possano contemperare le necessità degli interventi edilizi finalizzati al di risparmio energetico e di utilizzo razionale e le esigenze collettive legate all'utilizzo degli spazi pubblici oltre a garantire un trattamento omogeneo delle richieste dei privati:

- a) lo spessore non dovrà superare mt. 0,15 (comprensivo di intonaci e finiture) e dovrà tenere conto della minimizzazione della discontinuità della cortina edilizia;
- b) conformità al DPGR 41/R/2008 e dimostrata accessibilità e percorribilità dei percorsi pedonali, anche per le esigenze dei disabili, che non potranno essere ridotti oltre la larghezza minima di m. 1,50 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, superano i 10 m. di sviluppo) oppure oltre la larghezza minima di m. 1,20 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, non superano i 10 m. di sviluppo);
- c) conformità al Codice della Strada, e relativo Regolamento di attuazione, ed assenza di restringimenti degli stalli per la sosta, a meno che non sia valutata dall'ufficio la possibilità di spostamento degli stessi (nel qual caso l'intervento dovrà essere specificamente autorizzato senza spese per l'Amministrazione);
- d) realizzazione sull'intera facciata dell'organismo edilizio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione edilizia Comunale) senza creazione di discontinuità nel singolo edificio e con gli edifici contermini nel caso di facciate in linea e comunque l'intervento dovrà essere sempre compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e della sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
- e) Gli interventi eseguiti su edifici classificati come "Immobili con parti di valore" (classe 3) non potranno modificare le parti oggetto di valore (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione edilizia Comunale);
- f) obbligo di riproporre le finiture di facciata e gli elementi decorativi originali;
- g) obbligo di riposizionare targhe, insegne, segnaletica stradale, cartellonistica e corpi illuminanti, nella medesima posizione con ancoraggi passanti, a meno che non sia espressamente valutata dall'ufficio la possibilità di spostamento degli stessi.
- h) Sono esclusi dall'applicazione dei suddetti criteri generali gli interventi eseguiti sui seguenti edifici (per i quali dovranno essere effettuate specifiche valutazioni tecniche sulla base della preventiva acquisizione del parere o nulla/osta previsti dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dalla disciplina urbanistica ed edilizia):
 - edifici che siano sottoposti a tutela storico-architettonica di cui al D Lgs 42/2004,
 - edifici classificati come Immobili di Valore (classe 1 e 2),
 - edifici che si affacciano sugli spazi privati gravati da uso pubblico (parcheggi asserviti ad uso pubblico), sulle pubbliche piazze, sulle strade e altri spazi urbani inseriti nell'ambito dei Centri storici e quelli ricadenti urbanisticamente nella "Zona A.

CONSIDERATO che la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico assume una rilevanza limitata in relazione allo spazio di soprassuolo occupato da tali opere, e che tale fattispecie non era prevista al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

RITENUTO pertanto ragionevole, in attesa che venga inserito, ai sensi del comma 821, lett f) L.160/2019, nel vigente regolamento per il Canone Unico la fattispecie di esenzione di cui trattasi, stabilire che la stessa occupazione avvenga a titolo gratuito, in via transitoria, anche in relazione all'interesse all'incentivazione di tali tecniche di edilizia sostenibile, alle seguenti condizioni che dovranno essere espressamente riportate nel titolo autorizzativo:



COMUNE DI LAMORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 7

- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO l'art. 8, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2013, modificato con delibera C.C. n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il parere favorevole di regolarità contabile riguardo al presente provvedimento reso e rilasciato dal Responsabile dei Servizi finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza giuridico-amministrativa rilasciato dal Responsabile dell'Area urbanistica.

VISTI :

- il D.Lgs n. 102 del 4 luglio 2014
- la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione con modifiche del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014;
- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "nel suo complesso

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che qui si danno per ripetute

- 1) **DI APPROVARE** i seguenti criteri generali e condizioni per la realizzazione degli isolamenti termici delle superfici opache verticali (cappotti termici) degli edifici prospettanti spazi pubblici, al fine di individuare un trattamento omogeneo e di specificare gli aspetti patrimoniali relativi alla realizzazione degli stessi:
 - a) lo spessore non dovrà superare mt. 0,15 (comprensivo di intonaci e finiture) e dovrà tenere conto della minimizzazione della discontinuità della cortina edilizia;
 - b) conformità al DPGR 41/R/2008 e dimostrata accessibilità e percorribilità dei percorsi pedonali, anche per le esigenze dei disabili, che non potranno essere ridotti oltre la larghezza minima di m. 1,50 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, superano i 10 m. di sviluppo) oppure oltre la larghezza minima di m. 1,20 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, non superano i 10 m. di sviluppo);



- c) conformità al Codice della Strada, e relativo Regolamento di attuazione, ed assenza di restringimenti degli stalli per la sosta, a meno che non sia valutata dall'ufficio la possibilità di spostamento degli stessi (nel qual caso l'intervento dovrà essere specificamente autorizzato senza spese per l'Amministrazione);
- d) realizzazione sull'intera facciata dell'organismo edilizio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione edilizia Comunale) senza creazione di discontinuità nel singolo edificio e con gli edifici contermini nel caso di facciate in linea e comunque l'intervento dovrà essere sempre compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e della sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
- e) Gli interventi eseguiti su edifici classificati come "Immobili con parti di valore" (classe 3) non potranno modificare le parti oggetto di valore (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione edilizia Comunale);
- f) obbligo di riproporre le finiture di facciata e gli elementi decorativi originali;
- g) obbligo di riposizionare targhe, insegne, segnaletica stradale, cartellonistica e corpi illuminanti, nella medesima posizione con ancoraggi passanti, a meno che non sia espressamente valutata dall'ufficio la possibilità di spostamento degli stessi.
- h) Sono esclusi dall'applicazione dei suddetti criteri generali gli interventi eseguiti sui seguenti edifici (per i quali dovranno essere effettuate specifiche valutazioni tecniche sulla base della preventiva acquisizione del parere o nulla/osta previsti dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dalla disciplina urbanistica ed edilizia):
 - edifici che siano sottoposti a tutela storico-architettonica di cui al D Lgs 42/2004,
 - edifici classificati come Immobili di Valore (classe 1 e 2),
 - edifici che si affacciano sugli spazi privati gravati da uso pubblico (parcheggi asserviti ad uso pubblico), sulle pubbliche piazze, sulle strade e altri spazi urbani inseriti nell'ambito dei Centri storici e quelli ricadenti urbanisticamente nella "Zona A".

2) **DI STABILIRE** in via transitoria ed in attesa che con provvedimento di Consiglio siano adeguati e/o integrati il Regolamento Edilizio e il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, la concessione permanente dell'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esecuzione degli isolamenti termici delle superfici opache verticali (cappotti termici) degli edifici, sia rilasciata a titolo gratuito alle seguenti condizioni che dovranno essere espressamente riportate nel titolo autorizzativo:

- ✓ nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- ✓ l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica

3) **DI ATTRIBUIRE** all' Area Urbanistica il procedimento relativo agli interventi legati alla realizzazione di cappotti termici comportanti l'occupazione permanente di suolo pubblico, precisando che il settore edilizia di competenza:

- ✓ dovrà istruire le relative istanze contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo;
- ✓ le fasi del procedimento, anche attraverso indizione della conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, dovranno essere espletate subordinando la validità della pratica edilizia all'espressione del parere favorevole degli uffici coinvolti (Ufficio Tecnico LL.PP per le competenze in ordine alla normativa per il codice della strada e del demanio comunale, e ufficio tributi in ordine alla verifica del presente



COMUNE DI LAMORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 9

deliberato) ed alla successiva emissione della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico resa sempre dal responsabile dell'area Urbanistica

- 4) **DI DARE ATTO** che al Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è l'Istruttore Direttivo Tecnico – Dott. Pianificatore Cinzia Chinni – Responsabile dell'Area Urbanistica di questo Comune, il quale ha provveduto all'istruttoria del presente deliberato.
- 5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, al fine di procedere al più presto agli adempimenti che ne derivano, data l'urgenza e visto l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

**. IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
F.to Dott.ssa CINZIA CHINNI**



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 111 DEL 29 DIC 2021

OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ISOLAMENTO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI DEGLI EDIFICI (CAPPOTTI TERMICI) CHE AGGETTANO SU SPAZI PUBBLICI

AREA TECNICA URBANISTICA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 28.12.2021

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA URBANISTICA
F.TO CHINNI CINZIA**



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 11

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 111 DEL 29 DIC 2021

OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ISOLAMENTO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI DEGLI EDIFICI (CAPPOTTI TERMICI) CHE AGGETTANO SU SPAZI PUBBLICI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 29/12/2021

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 12

COPIA

Deliberazione di G.C. n. 111 del 29.12.2021

Il presente Verbale, che consta di n. 12 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA VERA AQUINO

INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge dal **04.01.2022** al **19.01.2022**

Lamporecchio, 04.01.2022

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data / / dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

[S] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso finale - dello Statuto comunale

Lamporecchio,

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori